

COMUNE di MOTTOLA

REGOLAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

CAPITOLO I

Trasporti funebri

Art. 1 Generalità

Il servizio dei trasporti funebri sul territorio di Mottola deve avvenire tramite una ditta del ramo debitamente autorizzata, con attrezzatura idonea.

Art. 2 Trasporti

La scelta della ditta è lasciata di libera facoltà del cittadino, il quale ne darà per tempo l'incarico. Le relative spese sono a carico del cittadino richiedente.

Art. 3 Orari

I giorni e gli orari dei funerali sono fissati dal Municipio con ordinanza.

Eccezioni dovute a casi particolari vengono concesse dal Municipio.

Art. 4 Percorso

Il trasporto dal domicilio o dall'obitorio alla Chiesa deve avvenire tramite la via più breve.

Il corteo funebre segue un percorso determinato, fissato dal Municipio, su parere del Comando di P.M.

CAPITOLO II

Cimiteri

Art. 5 Amministrazione

Il Cimitero è di proprietà comunale. E' amministrato dal Municipio tramite i suoi uffici, riservate le competenze del Medico delegato.

Art. 6 Manutenzione e disciplinamento

L'Ufficio Tecnico Comunale, con il custode e l'Ufficio stato civile, provvede alla manutenzione, alla pulizia, all'ordine, al disciplinamento ed alla osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti ai singoli privati dalle concessioni fatte, la tenuta a giorno del Piano Regolatore del Cimitero e dei Registri.

Art. 7 Sorveglianza

Il Cimitero è sorvegliato durante le ore di lavoro dal custode-affossatore nominato dal Municipio.

Art. 8 Compiti del custode

I compiti del custode sono fissati dal Regolamento di servizio.

Art. 9 Orari di apertura

Gli orari di apertura e di chiusura sono stabiliti dal Municipio e resi pubblici mediante avviso esposto all'entrata principale.

Art. 10 Circolazione

Al Cimitero si può accedere unicamente a piedi. La circolazione di automezzi è permessa solo dall'entrata di servizio per necessità di lavoro e per le persone che, per speciali condizioni di salute, devono avvalersi di un veicolo.

Art. 11 Rifiuti

Tutti i rifiuti provenienti dalla rinnovazione dei fiori, dalla pulizia e manutenzione delle tombe da parte dei privati, devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori.

Art. 12 Divieto di commercio

Nel Cimitero è vietato depositare o vendere oggetti funebri, piantine e fiori, esporre insegne e avvisi pubblicitari.

CAPITOLO III

Sepulture ed inumazioni

Art. 13 Norme tecniche

Il Municipio allestisce il Piano Regolatore del Cimitero, accompagnato dalle normative tecniche.

Art. 14 Tasse di concessione

Il Municipio applica le tasse per le concessioni secondo il tariffario contemplato nel presente regolamento.

La concessione è efficace solo dopo il pagamento dell'importo relativo che deve avvenire entro 30 giorni dal rilascio della stessa.

Art. 15 Autorizzazione

Nessuna salma può essere tumulata nel Cimitero senza l'autorizzazione del Municipio e prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte, fermo restando un minimo di 24 ore dal decesso.

Art. 16 Diritti di tumulazione

Nel Cimitero sono accolte le salme, le ceneri o le ossa:

- delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio. Fanno eccezione a questa norma le persone decesse nel Comune dove erano ospiti di un istituto di cura o di un asilo per vecchi;
- delle persone morte fuori dal Comune di Mottola, ma aventi in esso l'ultimo loro domicilio legale, nonché gli attinenti;
- delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma fruanti del diritto ad una sepoltura in tomba di famiglia nel Cimitero del Comune stesso.

Sono vietate le sepolture fuori dai Cimiteri.

Art. 17 Distinzione delle sepolture

Le sepolture si distinguono in:

- a) gratuite, con concessione temporanea ventennale (campo comune);
- b) a pagamento, con concessione temporanea ventennale e/o novantanovenale.

Art. 18 Luoghi di sepoltura

- a) campo comune
- b) ossario
- c) cinerario
- d) colombario
- e) cappelle private

CAPITOLO IV

Campo comune

Art. 19 Reparti

Le sepolture gratuite nei campi comuni vengono eseguite in reparti separati per adulti e per bambini.

Art. 20 Concessione

Nei campi comuni la sepoltura avviene con concessione temporanea ventennale.

Nella fossa non si può inumare più di una salma, tranne nel caso di madre e neonato morti nell'atto del parto.

In superficie è concessa la posa di un'unica urna cineraria.

Art. 21 Assegnazione di posti

Tutte le sepolture nei campi comuni vengono assegnate in ordine progressivo.

Art. 22 Tipo delle casse

Per le tumulazioni nei campi comuni è d'obbligo la cassa di legno dolce. Sono assolutamente vietate le casse di legno duro, di zinco o di metallo in generale e di qualsiasi altra materia di difficile decomposizione.

Art. 23 Contrassegni delle sepolture

Nei campi comuni non è obbligatoria la posa dei monumenti. La particella occupata dovrà tuttavia essere delimitata con cordoni in pietra naturale e segnalata con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Il tutto a spese del concessionario.

CAPITOLO V

Ossari

Art. 24 Reparti

Gli ossari sono così distinti:

a) *Ossario comune*

L'ossario comune è costituito da camere sotterranee nelle quali vengono deposte, gratuitamente, le ossa delle salme, senza alcuna distinzione e qualunque sia la loro provenienza.

b) *Ossario per uso individuale*

L'ossario per uso individuale, a pagamento, è costituito da cellette piccole disponibili nella cappella ossario e nel sotterraneo del colonnato. Le cellette accolgono una sola cassetta. In una stessa cassetta ossaria non possono essere posti i resti di più salme.

L'ossario accoglie inoltre, a pagamento, i resti mortali provenienti da esumazioni.

Art. 25 Concessione

Le concessioni hanno una durata di 30 anni con diritto di rinnovo per ulteriori periodi di 20 anni.

Art. 26 Assegnazione

L'assegnazione delle cellette viene fatta in ordine progressivo, senza diritto di prenotazione.

Art. 27 Cassetta per resti

In occasione di esumazioni ordinarie la cassetta viene fornita dal Comune, dietro pagamento.

Art. 28 Iscrizione

L'iscrizione sulla lastra di chiusura viene fornita dal Comune, è a carico del concessionario e si limiterà al nome, cognome (ev. doppio cognome), data di nascita e di morte del defunto, secondo indicazioni da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

CAPITOLO VI

Cinerario

Art. 29 Reparti

Le urne cinerarie possono essere depositate nel tempio cinerario:

- a) nelle cellette semplici, massimo un'urna;
- b) nelle cellette doppie, massimo due urne;
- c) nelle cellette di famiglia, massimo quattro urne.

Art. 30 Concessione

La concessione ha una durata di 30 anni con diritto di rinnovo per ulteriori periodi di 20 anni.

Art. 31 Assegnazione

L'assegnazione delle cellette viene fatta in ordine progressivo. È ammessa la prenotazione senza diritto alla scelta della celletta.

Art. 32 Urne

Ogni urna può raccogliere le ceneri di una sola salma. Le urne devono essere di metallo o di altro materiale resistente ed ermeticamente chiuse.

Art. 33 Iscrizione

L'iscrizione, sulla lastra di chiusura fornita dal Comune, si limiterà al nome, cognome (ev. doppio cognome), anno di nascita e di morte del defunto.

Il numero delle iscrizioni deve riflettere il numero delle urne presenti nella celletta.

Sulla lastra di chiusura sarà permesso applicare:

- un medaglione portafotografia per ogni iscrizione;
- un unico vasetto portafiori per ogni lastra.

Il modello del medaglione, del vasetto e del carattere da utilizzare per le iscrizioni sono visibili presso l'Ufficio stato civile. Le spese per la chiusura della celletta, per l'iscrizione per il medaglione portafotografia e per il vasetto portafiori sono a carico del concessionario.

Sono pure a carico del concessionario prestazioni da eseguire per il deposito di ceneri dopo la prima chiusura del cinerario.

Ogni altra applicazione di oggetti, scritte o emblemi sulla lastra chiusa e sul telaio è vietata.

CAPITOLO VII

Colombario

Art. 34 Reparti

Nel tempio colombario trovano posto i loculi disposti a più livelli, su due piani.

Art. 35 Concessione

La concessione è della durata di **25 anni**.

E' permessa l'occupazione provvisoria di un loculo in attesa della definitiva sistemazione della salma.

Art. 36 Assegnazione

L'assegnazione dei loculi viene fatta in ordine progressivo ed a seconda della disponibilità.

Art. 37 Loculo

Ogni loculo può contenere, oltre ad una salma, i resti o le ceneri riposti nelle apposite cassette o urne, di altre tre persone appartenenti alla medesima famiglia.

Solo in casi eccezionali queste collocazioni supplementari potranno avvenire prima della scadenza del 20.mo anno dalla prima inumazione, previa autorizzazione del Medico Sanitario.

L'autorizzazione deve essere inoltrata direttamente dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

Art. 38 Bara

E' obbligatorio l'uso della bara di zinco con doppio fondo, saldata e protetta da un feretro in legno duro.

La bara dovrà essere provvista di almeno una valvola di spurgo.

A carico del concessionario sarà posta sotto la bara una bacinella metallica approvata dal Comune.

Art. 39 Iscrizione

Non sono permesse più di quattro iscrizioni e sarà permesso applicare sulla lastra marmorea un medaglione metallico portafotografia di fianco ad ogni iscrizione, nonché un unico vasetto portafiori, pure metallico, di tipo e misura uniformi e, nella disposizione, autorizzati dal Municipio. La spesa di chiusura della cella, delle iscrizioni, del medaglione portafotografia e del vasetto portafiori sono a carico del concessionario.

Sono pure a carico del concessionario prestazioni da eseguire per il deposito di ceneri o resti inceneriti dopo la prima chiusura del Colombario. E' vietata l'applicazione di portaceri e la posa di ulteriori vasetti portafiori.

CAPITOLO VIII

Cappelle private

Art. 40 Concessione

L'erezione di una cappella viene concessa dal Municipio, mediante concessione novantanovenale di una parcella di terreno a tale scopo destinata. La particella non potrà essere ceduta a terzi. Entro 6 mesi dalla concessione deve essere presentato il progetto di edificazione che seguirà le procedure fissate dal Regolamento Edilizio vigente. Entro un anno dalla concessione in uso devono essere iniziati i lavori ed entro tre anni devono essere completati. Il mancato rispetto dei tempi di cui sopra costituisce motivo sufficiente di revoca della concessione in uso, con relativo rimborso delle somme versate decurtate del 10% quale penale della mancata realizzazione, da corrispondersi dopo aver riassegnato il lotto. Nessun risarcimento verrà riconosciuto per le opere già effettuate.

Art. 41 Tumulazioni

Hanno diritto alla tumulazione nella cappella il proprietario e la sua famiglia, salvo disposizioni particolari del proprietario stesso. Qualsiasi tumulazione dovrà essere comunicata preventivamente all'ufficio competente.

Art. 42 Bara

E' obbligatorio l'uso della bara di zinco con doppio fondo, saldata e protetta da un feretro in legno duro. La bara dovrà essere provvista di almeno una valvola di spurgo.

Art. 43 Esumazioni

Quando in una cappella siano occupate tutte le celle, sarà in facoltà del proprietario di far ritirare i resti delle salme, sepolte da oltre **25 anni**, e **per ulteriori 5 (cinque) anni qualora ci siano resti ancora non consumati**, in un'urna speciale onde acquistare spazio, previa autorizzazione e con le cautele previste per le esumazioni dalla legge sanitaria.

CAPITOLO IX

Diritti ed obblighi derivanti ai privati dalle concessioni accordate

Art. 44 Limitazioni dei diritti dei concessionari

a) Disposizioni generali

Ogni tipo di concessione conferisce al concessionario unicamente un diritto di superficie per il periodo determinato dal Regolamento, ma non la proprietà del terreno.

E' in facoltà del Comune di tornare in possesso di qualsiasi particella concessa, quando ciò sia necessario per l'ampliamento o per modificazioni topografiche dei cimiteri o per qualsiasi altra regione di interesse pubblico.

Verificandosi questo caso, il Municipio assegnerà al concessionario altra particella equivalente alla primitiva ed il Comune eseguirà a sue spese la ricostruzione della tomba ed il trasporto del monumento, se questi esistessero, nonché la traslazione della salma.

In caso di soppressione del Cimiteri o di trasferimento in altro luogo, cessano tutti i diritti dei concessionari e tutti gli obblighi del Comune a loro riguardo. Al Comune rimarrà l'obbligo di traslare le salme ed i resti di salme al nuovo cimitero, dove i privati dovranno, se così vorranno, rinnovare le loro concessioni pagando i nuovi diritti. Il Comune è sollevato da qualsiasi obbligo di risarcimento delle spese sostenute dai concessionari per la costruzione delle cappelle, delle tombe, e dei monumenti che saranno soppressi, così come da ogni spesa derivante dal trasporto di monumenti ad altro Cimitero, dall'eventuale ricostruzione di tombe e monumenti e da qualsivoglia altro onere.

Art. 45 Autorizzazioni per opere funerarie

Il collocamento di lapidi, monumenti e ricordi di qualsiasi natura, deve essere autorizzato dal Municipio dietro presentazione del relativo progetto.

Art. 46 Accesso con materiale e mezzi di trasporto

L'accesso ai Cimiteri con materiale e mezzi di trasporto per la costruzione di tombe e di monumenti è concesso unicamente dietro presentazione del progetto approvato o di un'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 47 Divieto lavori nei giorni festivi

Nei giorni festivi e nel periodo di cinque giorni prima e dopo la ricorrenza dei defunti non sono permessi lavori. Tutti i lavori in genere da parte dei privati devono essere eseguiti durante l'orario di permanenza del custode al Cimitero. Eventuali deroghe possono essere concesse dall'Ufficio Tecnico Comunale in caso di giustificata necessità ed urgenza.

Art. 48 Responsabilità per le costruzioni

L'esecuzione di cappelle, dovrà essere affidata ad imprese qualificate.

Si riterranno responsabili in solido il concessionario e l'assuntore dei lavori per l'inosservanza del presente regolamento e per tutti i danni che nel corso dei lavori fossero arrecati da essi o da loro dipendenti alla proprietà comunale e ad opere private.

Art. 49 Opere non conformi

Non è permesso occupare con i cordoni, con le lapidi e con i monumenti, spazio in più di quello prescritto e concesso. Qualunque opera eseguita o collocata sulla tomba, che non sia conforme alle norme stabilite dovrà essere rimossa.

Art. 50 Fondamenta

Tutte le lapidi, cordoni e monumenti devono poggiare su adeguate fondamenta.

In difetto, saranno assestati, su ordine dell'Ufficio Tecnico Comunale, a spese del concessionario.

Art. 51 Materiali di rifiuto

I materiali di rifiuto provenienti dalle costruzioni effettuate dai privati dovranno essere sollecitamente asportati dai Cimiteri, a cura dell'esecutore dei lavori.

Art. 52 Manutenzione delle opere

Le cappelle, i sepolcri, i monumenti, le lapidi ed in genere qualunque ornamento funebre, dovranno essere mantenuti sempre in buono stato, a cura e spese del concessionario. Ove ciò non avvenisse, l'Ufficio Tecnico Comunale ingiungerà agli obbligati l'esecuzione dei lavori occorrenti. Se gli stessi non aderissero nel termine che sarà fissato, il Comune vi provvederà addebitando la spesa al concessionario.

E' fatta riserva di quanto previsto per le tombe che risultano abbandonate.

Art. 53 Danni

Qualsiasi danno o sfregio a tombe, monumenti, ecc., dovrà essere immediatamente riparato dagli autori, riservato il risarcimento dei danni e l'eventuale deferimento all'Autorità giudiziaria, secondo le disposizioni del codice penale.

Art. 54 Piantagioni e fiori

Sulle tombe potranno essere coltivati fiori ed arbusti sempreverdi, purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi col fusto o col fogliame al di fuori dello spazio assegnato al rispettivo recinto ed impedire la libera circolazione tra fossa e fossa.

E' vietata in modo assoluto la piantagione di alberi ad alto fusto e la coltivazione di fiori ed arbusti a foglie aculeate. Provvedendo già il Comune alle piantagioni ornamentali, è vietato ai privati di collocare intorno alle tombe, sia in terra sia in vasi, piante di qualsiasi genere.

Art. 55 Termine delle concessioni

Allo spirare del termine della concessione di una tomba individuale o collettiva tutto ciò che è posto sulla tomba stessa resta di proprietà degli eredi del concessionario, i quali provvederanno, entro un mese, ad asportare il tutto dal Cimitero.

Se entro detto termine non venisse disposto in tal senso, il Comune provvederà allo spurgo ed all'allontanamento del materiale, disponendone come meglio riterrà opportuno, addebitando le spese agli eredi.

Allo scadere della concessione di colombari, cellette ossario o cinerario, i resti verranno riposti nell'ossario comune o gli eredi potranno disporre per la loro deposizione in una sepoltura già esistente.

Art. 56 Abbandono di tombe

Per le tombe, loculi o sepolcreti risultanti abbandonati, valgono le seguenti disposizioni:

il Comune pubblica un avviso all'albo comunale invitando gli eventuali eredi a far valere i loro diritti entro un anno.

Se entro tale termine l'avviso dovesse andare deserto, la concessione ritorna al Comune che potrà assegnarla ad un nuovo concessionario alla tariffa corrente, previo lo spurgo da farsi a spese del Comune stesso. I resti saranno posti in una cassetta e deposti in una celletta ossario.

I monumenti funebri ed accessori verranno distrutti.

Art. 57 Rinuncia di concessione

Nel caso di rinuncia ad una particella per tomba, sepolcro o cappella, ad una celletta ossario, cinerario o/a un loculo il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso dell'importo pagato. Il posto rimasto libero ritorna a completa disposizione del Comune.

b) Costruzioni private

Art. 58 Domanda per posa monumenti sulle sepolture temporanee

Il progetto del monumento, firmato dal progettista, va presentato in triplice copia in scala 1:20 e deve contenere la pianta, le sezioni, l'elevazione, l'epigrafe ed indicare la qualità dei materiali.

Art. 59 Domanda per posa monumenti sulle tombe

Per le cappelle il concessionario deve presentare la domanda per la costruzione corredata dai relativi disegni con i

piani quotati in triplice copia, scala 1:20, firmati da progettista e dal concessionario.

Art. 60 Opere funerarie provenienti da concessioni scadute

Il luogo di collocazione sarà stabilito, su richiesta, di volta in volta dal Municipio.

CAPITOLO X

Esumazioni

Art. 61 Specie di esumazioni

Le esumazioni sono di due specie: ordinarie e straordinarie.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo la scadenza della concessione. In ogni modo qualsiasi esumazione ordinaria non può avvenire prima che siano trascorsi 20 anni dalla inumazione, **per ulteriori 5 (cinque) anni qualora ci siano resti ancora non consumati.**

Le esumazioni straordinarie si possono fare in ogni tempo, riservati i disposti di legge.

Art. 62 Avviso per le esumazioni

La data delle esumazioni ordinarie sarà pubblicata almeno 15 giorni prima con affissione all'albo comunale e pubblicazione sul foglio ufficiale.

I parenti, per quanto è possibile, saranno avvertiti singolarmente, con avviso ad un solo membro della famiglia, per sé e parenti interessati.

L'incaricato comunale iscriverà nell'apposito registro le risultanze di ogni singola esumazione sotto forma di verbale da firmarsi dai parenti.

In assenza di questi, si riterranno senz'altro come accettate le iscrizioni a registro.

Art. 63 Stato dei resti

Quando in seguito ad esumazione, si rinvenissero resti di salme non ridotti in stato da poterli collocare nelle cassette ossario, salvo disposizione diversa da parte della famiglia del defunto, verranno inumati nuovamente in quella parte del Cimitero all'uopo designata.

Art. 64 Autorizzazione per esumazioni straordinarie

Nessuna esumazione straordinaria può essere concessa senza l'autorizzazione scritta dalle competenti Autorità Sanitarie. L'Autorizzazione deve essere richiesta all'Amministrazione comunale direttamente dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

Alle esumazioni straordinarie dovranno assistere anche il medico delegato e l'incaricato comunale.

Tutte le spese per esumazioni straordinarie sono a carico del richiedente.

I lavori d'esumazione (scavo, ecc.) possono essere eseguiti unicamente da personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

CAPITOLO XI

Disposizioni penali

Art. 65 Contravvenzioni

Qualsiasi infrazione alle prescrizioni del presente Regolamento ed alle disposizioni sui Cimiteri sarà punita con multa da € 50 a € 1000 da applicarsi a discrezione del Sindaco.

CAPITOLO XII

Art. 66 Tariffe

Le tariffe applicabili in occasione di concessioni e costruzione di nuove opere e di cambiamento delle modalità di inumazione, saranno stabilite periodicamente con deliberazione di **Giunta Comunale**.

CAPITOLO XIV

Disposizioni finali

Art. 67 Disposizioni legislative di riferimento

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, fanno stato le disposizioni della vigente Legge sanitaria, il D.P.R. 285/90 e i Regolamenti e le leggi esistenti in materia.

Art. 68 Entrata in vigore

Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni ed entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio comunale.